FONDAZIONE BRUNO KESSLER
BIBLIOTECA

HEY JOE

GIORGIO CHITTOLINI, *Il tardo Medioevo : una "società corporata"*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento» (ISSN: 0392-0011), 19 (1993), pp. 437-447.

Url: https://heyjoe.fbk.eu/index.php/anisig

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale HeyJoe - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the HeyJoe - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

con il contributo di
FONDAZIONE CARITRO
CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

FONDAZIONE BRUNO KESSLER
BIBLIOTECA

HEY JOE

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito HeyJoe, compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza Creative Commons Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell'opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the HeyJoe website, including the present PDF file, are made available under a Creative Commons Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.

con il contributo di
FONDAZIONE CARITRO
CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

Il tardo Medioevo: una «società corporata»

di *Giorgio Chittolini*

Mi soffermerò solo su alcuni temi del libro di Paolo Prodi, temi che sono anche circoscritti a un periodo soltanto, il pieno e tardo medioevo, dalla 'rivoluzione gregoriana' sino alla metà circa del Quattrocento. È un approccio limitato e, temo, limitativo: non del tutto corretto di fronte a un libro che distende il suo discorso su un arco di tempo ben più ampio; un libro, soprattutto, così organicamente pensato, in tutte le sue parti. D'altra parte le pagine che Prodi dedica a quel periodo prospettano un quadro unitario e coerente, e nello stesso tempo preciso e articolato, delle strutture e delle istituzioni secondo cui la società è organizzata, e delle dottrine politiche corrispondenti. Nel contesto di tutta l'opera quelle pagine hanno la fisionomia e l'importanza di un profilo complessivo di storia politica tardomedievale, con un'ampia ridiscussione di tesi vecchie e nuove. È un quadro inoltre in cui si intrecciano vari fili che rimandano a problemi più generali, non soltanto relativi al tardo medioevo, ma pregnanti e centrali nel discorso complessivo.

1. Idea-guida dell'autore è che il giuramento politico è importante – e questo in tutto l'arco della sua storia – perché, come formalizzazione sacralizzata di un impegno politico, ha costituito nel tempo, e può tuttora costituire, una struttura importantissima di aggregazione sociale e di organizzazione politica. Esso è una grande forza di coesione: si sta insieme, si agisce insieme, si obbedisce perché si è giurato, in forza cioè di un impegno per cui si chiama a testimone Dio davanti alla comunità: anche indipendentemente, quindi, da altre strutture di organizzazione politica, da poteri di comando dall'esterno, da autorità altrimenti imposte.

Certo, il giuramento, oltre che fungere da strumento di associazione e autoregolazione di libere coscienze, può essere strumentalizzato o 'confiscato' dal potere, come mezzo per vincolare e subordinare gli individui: dall'autorità alla Chiesa stessa, dopo la vittoria della 'rivoluzione papale' avviata da Gregorio VII, ovvero dall'autorità dello Stato (nell'età moder-

na, dopo l'affermazione dello Stato assoluto). Sono in effetti questi i tre poli entro cui si muove il discorso: il giuramento-contratto, libero da ipoteche e condizionamenti esterni, il giuramento alla Chiesa, il giuramento allo Stato. E il polo 'Chiesa' e il polo 'Stato' diventano sempre più importanti nella trattazione man mano che si avanza nel tardo medioevo e ci si spinge verso tempi moderni e contemporanei (anche per la prospettiva contemporanea, anche se non attualizzante, in cui la lunga vicenda del giuramento è letta dall'autore).

Tuttavia nel periodo fra la metà XIII e la metà XV secolo questa autonoma capacità del giuramento di porsi come struttura costitutiva di rapporti politici, come fondamento dell'organizzazione politica complessiva, si palesa con particolare evidenza. È il periodo in cui Prodi vede l'apogèo di quella che degli definisce una 'società giurata', o meglio 'corporata': società caratterizzata da una «multipolarità dei corpi, politici e sociali, e dei rapporti personali di fedeltà e di associazione in cui è frammentata la gestione del potere in un *continuum* che non conosce alcuna cesura tra la sfera del privato e quella del pubblico», e che «ha nel giuramento lo strumento fondamentale per la trasformazione in diritto delle realtà di fatto, il baricentro indispensabile per l'equilibrio generale di un sistema in perpetuo movimento» (p. 160). Un giuramento libero, quindi, di affermarsi nelle sue valenze di struttura aperta di organizzazione politica, libero in larga misura da quelle ipoteche e confische che si dicevano prima: da parte della Chiesa (anche se contemporaneamente viene maturando una elaborazione canonistica che fornirà gli strumenti per una subordinazione del giuramento medesimo all'autorità ecclesiastica); e libero anche dai condizionamenti di un'autorità statale, che è solo in formazione (perché solo in seguito il potere si andrà condensando nei «nuclei duri» dei nuovi Stati sovrani che si porranno come referenti della fedeltà sudditi.

Quali sono le caratteristiche di questa società? E quali sono le valenze che consentono al giuramento di assumere la funzione di forte struttura di organizzazione politica, dalla portata tanto vasta? Ciò avviene in una situazione di relativa fragilità di poteri alti, dell'impero anzitutto, in conseguenza della rivoluzione papale (pp. 105 ss.); in una situazione, ancora, di dualismo di strutture costituzionali e politiche, civili e religiose, prodotta dal processo di desacralizzazione del potere avviatosi nell'età gregoriana. Si offre allora campo libero allo sviluppo del giuramento-contratto e al suo affermarsi come struttura portante della società politica, come fulcro di quel sistema di legami orizzontali e verticali, e di strutture associative, in cui risulta organizzata la società.

Riprendendo il classico saggio di Esmein, Prodi rammenta (p. 174) che «il giuramento nelle mani dei canonisti è divenuto un contratto formalista di applicazione generale che ha invaso tutta la vita del medioevo, nel diritto privato come nel diritto pubblico; non c'è più alcuna convenzione che non sia accompagnata dal giuramento, strumento agile e da utilizzarsi con grande e nello stesso tempo dotato di una forza intrinseca senza pari». «In omnibus instrumentis obbligatoriis adhibetur juramentum» si dirà nel sec. XV. Solo che questa diffusione, che è stata spesso rilevata, ha per Prodi un significato più generale, politico oltre che giuridico, quando essa sia vista nel quadro della evoluzione complessiva delle forme di organizzazione della società occidentale.

Per quali valenze? È un giuramento in cui Prodi tende a sottolineare la fortissima valenza associativo-pattizia, ridimensionando il ruolo e la portata del giuramento di semplice fedeltà, o sottolineando, anche di questo, le componenti associative: onde la funzione di collante universale di gruppi sociali, orizzontalmente e verticalmente, che esso può assumere.

Un giuramento, quindi di cui non va sottolineata solo la capacità di limitazione di sovranità – il giuramento del sovrano che definisce e circoscrive le sue prerogative – ma – e questo mi pare un punto importante – la capacità di creazione di una nuova sovranità. «Non è possibile ... tracciare una linea precisa di confine fra le convenzioni giurate che tendono a limitare la sovranità, e quelle che tendono a creare nuove sovranità. Sono due flussi dall'alto e dal basso (se vogliamo schematizzare) che si incontrano e si combinano tra loro nelle varie regioni d'Europa e nei vari tempi a diversi livelli di commistioni, e con diversi esiti costituzionali, ma che è in qualche modo impossibile cogliere nella realtà allo stato puro, di totale soggezione o di sovranità assoluta» (p. 207; cfr. anche p. 174). Di qui la capacità da parte del giuramento di costituire un forte rapporto politico, rispetto al quale Prodi tende a svalutare le altre strutture di organizzazione politica, e le categorie con cui noi interpretiamo la realtà tardo-medievale.

2. Vedremo fra un momento come si configura, per quanto ho potuto intendere, l'organizzazione della società tardo-medievale sulla base del giuramento. Vorrei notare subito che da questa prospettiva l'autore è portato a ridiscutere molto esplicitamente alcuni nodi della storia del pensiero e delle istituzioni politiche del medioevo, e a prender posizione contro varie 'schematizzazioni' che sono tradizionalmente tramandate. Sono nodi e aspetti importanti quelli che la ricerca di Prodi invita a

riesaminare: con molta chiarezza, grazie anche alla scrupolosa e non elusiva ricognizione che egli ne compie, in un attento confronto delle sue posizioni con quelle di altri studiosi.

Cito soltanto qualche punto. Prodi contesta, ad esempio, la

«esasperata contrapposizione che percorre tutta la storiografia costituzionale tedesca ... tra la coagulazione verticale del potere (la *Herrschaft*) e quella orizzontale (la *Genossenschaft*), contrapposizione nella quale vengono iscritte le istituzioni del seguito (*Gefolgschaft*) e della fedeltà (*Treue*)» (p. 64).

E in altro luogo (p. 214) ribadisce ancora che

«si deve evitare nei secoli del tardo Medioevo la contrapposizione fra un irreale *gemeines Mann* e una astratta struttura sovrana (*Herrschaft*), fra l'ordine del contratto (*Vertrag*) e l'ordine del comando (*Befehl*). Solo quando i legami contrattuali saranno indeboliti per i nuovi flussi della economia monetaria e per la pressione dei nuovi stati burocratici (con tassazione permanente e crescente) le tensioni, naturali ed endemiche nei rapporti secolari di forza che il contratto può regolare ma non sopprimere, si trasformeranno in rivolte, e le *jacqueries* in guerre rustiche».

L'autore fa piuttosto credito, per i secoli tardo-medievali, a quegli orientamenti della recente storiografia che tendono a superare la contrapposizione, mettendo l'accento piuttosto sui legami personali che caratterizzano lo Stato e ciò che possiamo chiamare Stato nell'alto medioevo (*Personenverbandsstaat*), una complessità vitale nella formazione dei gruppi famigliari, associativi e di soggezione che non ammette antagonismi astratti, ma soltanto forme diverse che sono concretamente in dialettica fra loro nella loro vita quotidiana, e sono al loro interno stesso molto composite (il riferimento è a Gerd Althoff, *Verwandte, Freunde, Getreue. Zur politischen Stelle der Gruppenbindungen im frühen Mittelalter*, Darmstadt 1990).

In sintonia con questi orientamenti un altro punto che Prodi discute è la teoria, legata al nome di Ullmann, che contrappone «i due principi di governo, uno teocratico e derivante dall'altro e uno popolare-ascendente dal basso»: una teoria che egli definisce falsa (p. 214). E già a proposito dell'alto medioevo aveva dichiarato di ritenere

«non valida la contrapposizione astratta fra una concezione monarchico-teocratica imperniata sulla sacralità regale dall'alto, non incrinata dalle promesse e dagli impegni dell'incoronazione (privi di valore giuridico), e la successiva via al costituzionalismo moderno di derivazione feudale» (p. 104).

Quanto poi al costituzionalismo, un altro dei grossi temi che vengono qui ed esplicitamente discussi (pp. 201 ss.), Prodi non accetta, mi pare, l'idea di una dialettica astratta fra l'autorità sacrale del principio monarchico da un lato, e, dall'altro, le leggi: dialettica che sarebbe risolta attraverso quel

momento costitutivo del potere che è l'accettazione da parte del sovrano delle leggi medesime con l'atto solenne del giuramento dell'incoronazione. Da un lato «le leggi e le libertà non sono astrazioni o rigidi privilegi, ma l'insieme dei patti giurati» che regolano la convivenza dei diversi gruppi di persone; e il giuramento dell'incoronazione per parte sua è «la ricapitolazione e proiezione in politica positiva nazionale» di quell'insieme di patti giurati: «una catena di giuramenti che da quello dell'incoronazione si estende sino al funzionamento della giustizia e dell'amministrazione in ogni contea o città», senza che sia necessario riconoscere un astratto 'principio monarchico', un diverso potere sacrale, che da queste leggi vada limitato.

E non è solo il giuramento feudale che deve essere considerato alla base di questi sviluppi del costituzionalismo – secondo uno dei *topoi* più diffusi nella dottrina, per cui le moderne istituzioni rappresentative nascerebbero in sostanza per derivazione dal contratto feudale, sulla base di un accordo fra sovrano e soggetti sancito dal giuramento feudale. Prodi sottolinea che non il giuramento feudale soltanto è alla base di questi sviluppi, ma la categoria più generale di 'patto giurato', a cui lo stesso giuramento feudale, come si è visto, risulta assimilabile. Patto giurato che anzi trova la sua espressione più significativa in quei 'patti di signoria' che si stabiliscono fra sovrano e corpi, e che costituiscono il fondamento vero dell'autorità principesca:

«Dalla metà del sec. XIII il potere del principe non è più limitato ... da rapporti di fedeltà di tipo vassallatico, ma da una serie di contratti giurati che si susseguono in tutta Europa quasi di anno in anno nei secoli XIV e XV tra sovrani, re, principi e signori inferiori, corpi e città dando vita a un quadro costituzionale complesso nel quale il generico giuramento della corona si trasforma in una rete di capitoli o di capitolazioni, *pacta* o *compactata*, di accordi con parlamenti e assemblee, baroni e città che tendono a regolare l'esercizio del potere sin nei minimi particolari».

Fra l'altro risulta così ridimensionata anche quella divergenza di svolgimenti fra il continente e l'Inghilterra, che è stata spesso sottolineata: «È vero che sul continente lo sviluppo dello Stato moderno, un più marcato influsso del diritto romano, e un maggior peso della Chiesa porteranno ad un'eclissi più accentuata del giuramento-contratto in favore della prevalenza della legge scritta e del rapporto suddito-sovrano, ma non mi sembra che per i secoli qui considerati ci si trovi di fronte ad una netta divaricazione» (p. 202). Donde risulta anche ridimensionato il discorso sul 'paradosso' di una legge feudale di origine continentale che germoglia in Inghilterra per l'evoluzione di istituzioni associativo-limitative di contro agli sviluppi continentali, per cui da un'Inghilterra arretrata e feudale si svilupperebbe un costituzionalismo così evoluto. Tutto ciò diventa assai

meno paradossale se si tiene presente che la situazione inglese in questo periodo accentua semplicemente alcuni aspetti di un sistema politico più generale entro cui rientrano anche le istituzioni del continente.

Un altro elemento di discussione che ugualmente mi è sembrato molto interessante è quello relativo al 'dualismo' come formula interpretativa dello 'Stato per ceti'. L'autore si esprime, anche qui molto esplicitamente, per un superamento dello 'schema semplificato' dello Stato per ceti (*Ständestaat),* come tappa intermedia nella costruzione dello 'Stato moderno' (Hintze), in cui la sovranità risulterebbe ripartita, secondo un modello dualistico, fra un principe da un lato ed alcuni ceti dall'altro (p. 209): e ciò perché egli ritiene difficile immaginare una sovranità, da un lato, a livello alto di principi e sovrani, come staccata dal corpo sociale, e contrapposta ad esso. E inoltre accanto agli *Stände* l'autore rileva come esistano altre associazioni, che non sono i classici 'ceti' che trovano espressione nelle 'istituzioni rappresentative', ma sono soggetti costituzionali ugualmente attivi e importanti: tutte le *universitates*, cioè, costituitesi sulla base di patti giurati, tutte partecipi di una sovranità che è diffusa e presente in esse, e non monopolio di un principe e di alcuni 'ceti' che ne siano gli esclusivi titolari (pp. 199, 200).

Nella discussione di questo modello Prodi esamina anche un'altra delle figure classiche della storia costituzionale del tardo medioevo, e cioè gli *Herrschaftsverträge* – tradotto ora 'patti di signoria', ora – con significativa oscillazione – 'patti di sovranità'. Essi sono interpretati come giuramenti-contratti che non solo limitano il potere nella misura in cui lo legano e lo rendono dipendente da altri poteri, ma soprattutto lo fondano e lo sviluppano.

3. Ma qual è allora il quadro dell'organizzazione politica tardo-medievale, quando si sia sgombrato il quadro da queste prospettive di interpretazione erronee o insufficienti? In parte lo abbiamo già detto. È una società formata da una rete complessa di rapporti personali (si ripropone il concetto di *Personenverbandstaat*, in accezione fortemente brunneriana): rapporti orizzontali e verticali, che danno vita a una pluralità di corpi sociali, intrecciati fra di loro, cementati da patti giurati, da giuramenti-contratti, perché è appunto «la concezione del giuramento contratto che ha fornito la base religiosa e ideologica per la costruzione' della società tardo-medievale: una costruzione politica complessa, che, dalle comunità di villaggio, alle città, agli Stati, è costituita da una miriade di gruppi famigliari, associativi e di soggezione fra di loro coordinati».

Corpi sociali che sono anche corpi politici, per quella situazione di 'sovranità diffusa' che si esprime «attraverso la rete dei giuramenti, che si evolvono dai più elementari rapporti di fedeltà a convenzioni sempre più complesse e articolate» e che costituiscono non una limitazione dei poteri statali ma il loro scheletro e la loro ossatura (p. 205); una 'sovranità diffusa' che stempera e annulla le cesure fra sociale e politico (p. 209) e che crea quella sorta di *continuum* fra la sfera del privato e quella del pubblico a cui si è già fatto riferimento. Il giuramento ne è appunto il collante, dalle associazioni private ai patti di signoria, ai trattati internazionali (senza distinzione fra questi ultimi e altre forme di convenzioni giurate, e senza che si possano «considerare di natura diversa i trattati internazionali, in cui si intrecciano politiche dinastiche, dai patti matrimoniali normali» (p. 199).

«Non abbiamo categorie o gradini diversi della sovranità ...; non è nemmeno possibile cogliere dove e quando le paci giurate tra individui, città e territori si trasformano in organizzazioni stabili detentrici di un potere istituzionalizzato (*Einung, Bund, Eidgenossenschaft*); ci troviamo di fronte a un *continuum* dai confini sfumati verso l'alto e verso il basso e che è stato reso possibile dalla de-sacralizzazione della sovranità, dalla espulsione del *sacre* dei sovrani dal novero dei sacramenti, e dalla trasformazione del giuramento-sacramento in sacramento-contratto» (*ibidem*).

Un punto centrale mi sembra proprio questo: la dichiarata inesistenza di una distinzione fra una sfera alta del politico (e del potere) e, al di sotto, una sfera bassa della società. Perché è quella 'complessità vitale di rapporti' basati sul giuramento la caratteristica dello Stato nell'alto medioevo (p. 64).

Rispetto a questo quadro – di armonica e paritaria concatenazione di giuramenti – Prodi sente il bisogno di precisare:

«Naturalmente questo non vuol dire trasformare tutta la storia costituzionale di questo periodo in una melassa dolciastra indifferenziata: le situazioni e le posizioni di forza che nel giuramento politico si rispecchiano (oggetto è sempre il potere con il suo volto crudele) sono estremamente differenziate nelle varie realtà europee, e non c'è nulla di più falso della proiezione su questo mondo degli schemi del costituzionalismo e del democraticismo moderno. Ogni soggetto è diverso da tutti gli altri in base alla rete di giuramenti che ad esso fanno capo e nella misura in cui gestisce o partecipa alla gestione del potere o è garantito nei limiti di questo» (pp. 199-200).

In questa prospettiva si comprende il rilievo che nel tardo medioevo di Prodi assumono quelle costruzioni politiche, dalle comunità di villaggio alle città, in cui i due principi – dell'autorità dall'alto, della volontà sociale dal basso – sono largamente compenetrati «in un sistema complesso di consenso e controllo sociale»; e ciò sia nel mondo rurale che nel

mondo cittadino, senza distinzione, «perché – dice Prodi, richiamandosi a Brunner – non possiamo distinguere per una presupposta diversa natura i patti feudali da quelli che costituiscono le nuove sovranità cittadine».

Per il mondo rurale il riferimento è ai *Weistümer,* in cui dai signori e dai loro sottoposti venivano definiti i contenuti dei diritti di signoria e chiarite le regole consuetudinarie; *Weistümer* visti ancora una volta non come espressione o di *Herrschaft* o – contrastivamente – come espressione di una *Genossenschaft*, ma come frutto di una situazione di interdipendenza in cui il rapporto non era basato sul concetto di rappresentanza in senso moderno, ma soltanto sul giuramento.

Per il mondo cittadino il riferimento (sulla traccia di Dilcher) è al *Bürgereid*, che ingloba in qualche modo tutti i rapporti interpersonali di diritto pubblico in una rete di giuramenti che tendono a definire la posizione di ognuno sia nei diritti che nei doveri. È un mondo cittadino soprattutto tedesco, perché questo giuramento civile 'tiene' molto più in Oltralpe che in Italia, dove invece da un lato «il comune nel passaggio dalla fase consolare alla fase podestarile perde in sostanza la sua principale caratteristica originaria di associazione giurata per essere sempre più assimilato alle altre istituzioni sovrane», e dall'altro il livello del giuramento politico nelle città si abbassa ad un gradino inferiore, più di parte o di fazione che capace di estendersi a tutta la comunità politica urbana (e Prodi nota in questo l'emergere di «alcune linee di tendenza di lungo periodo che hanno profondamente inciso nella realtà quotidiana sino ai nostri giorni, anche con la connotazione in Italia di una debolezza delle strutture statuali in favore dei legami di parte o di gruppo»: pp. 202-203).

E si comprende anche il significato esemplare attribuito alla Confederazione svizzera: che non si differenzia in origine da altri *Bünde*, ma è capace di svilupparsi via via gradualmente fino a «forare la cupola delle sovranità territoriali e dell'impero e a mantenere una sua presenza nell'Europa degli stati nazionali»: un'evoluzione che

«nei secoli considerati rappresenta più la norma dell'eccezione, ... fenomeno esteso lungo tutta la dorsale europea, dalla Padania al mar Baltico ... Gli *Eidgenossen* non sono di natura diversa dai *coniurati* cittadini; nell'uno e nell'altro caso il giuramento mostra la capacità di creare nuove sovranità politiche, come la stessa lunga storia dei comuni cittadini italiani aveva mostrato: un modello statale-territoriale altrove travolto ma che con la Confederazione è riuscito a forare questa volta la stratificazione dei secoli dell'età moderna e dello Stato assoluto, giungendo sino a noi. Se oggi ci pare una specie di fossile, è testimonianza della sopravvivenza di assetti politici altrove cancellati, ma che nel tardo medioevo erano piuttosto la regola che non l'eccezione» (pp. 297-208).

Di qui, ancora, il rilievo assegnato al conciliarismo, che Prodi vede come l'ultimo tentativo di una pacifica organizzazione dell'intero corpo sociale, ponendosi il giuramento stesso come garanzia di legittimità, e dell'autorità stessa della Chiesa in quanto società corporata (p. 162). Il conciliarismo lascerà, al suo tramonto, l'ideale «di una società religiosa e civile fondata su una rete di giuramenti capaci di sostenere tutta la costruzione della società ecclesiastica e civile». Prodi ricorda come la *Reformatio Sigismundi* veda «nel giuramento appunto, partendo dal battesimo e arrivando sino a quello dei principi, l'unico strumento per ristabilire la giustizia e la pace: una proposta rivoluzionaria fondata sulla nostalgia di un mondo dove, abolito lo spergiuro, il problema del potere trova la sua soluzione» (p. 188). È una nostalgia, ci sembra, che anche l'autore condivide.

Ma la metà del Quattrocento, appunto con l'esaurirsi del movimento conciliarista, rappresenta un punto di svolta. Se fino ad allora la 'società giurata' aveva potuto offrire al fluido e mobile mondo medievale una struttura di organizzazione politica, essa ora non regge più, troppo fragile e frammentata rispetto alle esigenze dei nuovi tempi, e rispetto a quella «concorrenzialità assoluta in campo politico ed economico che è alla base del sistema», e che ora sembra esplodere (p. 207). La più aspra conflittualità richiede nuovi ordinamenti, la sovranità sino ad ora diffusa tende a condensarsi in nuclei più forti, si annuncia l'età dello Stato sovrano.

4. Il motivo di interesse che vorrei sottolineare nel discorso di Prodi – accanto a tanti altri spunti cui è stato possibile soltanto accennare – è la capacità di proporre un modello singolarmente organico e coerente dell'organizzazione politica della società tardo-medioevale.

È un periodo, questo, che spesso viene presentato secondo categorie interpretative inadeguate. Esso vede la comparsa di organismi nuovi – monarchie feudali e non feudali, principati, comuni cittadini, signorie, istituzioni rappresentative; e non di rado tutto questo è proposto in una prospettiva di *Staatsbildung*, di formazione di uno 'Stato moderno' (seppure solo in formazione); e l'accento è messo sulla comparsa degli elementi caratteristici di nuove forme di Stato, destinate però a realizzarsi pienamente solo in un periodo molto più tardo. Se questa prospettiva può essere utile a cogliere nel lungo periodo le linee di sviluppo di un processo certamente fondamentale nella storia europea, essa tuttavia – proprio perché attenta a fenomeni incoativi e appena emergenti – non sempre riesce a dar conto adeguato delle forme specifiche e caratteristiche della organizzazione politica di quei secoli, e a coglierne globalmente

il quadro. Le forze nuove, ad esempio, destinate ad affermarsi – come il potere regio, e le istituzioni parlamenti – sono ancora sempre deboli e fragili; mentre male risulta il peso di altre forze (feudali, cittadine, fazionarie), considerate alla stregua di residui o di resistenze destinate ad essere disciplinate e superate dai nuovi ordinamenti che si vengono affermando.

La prospettiva di Prodi viceversa pone al centro del quadro, come elemento primario di organizzazione politica, quel sistema di relazioni fra i diversi ceti e gruppi sociali, costruito intorno ai patti giurati, che abbiamo più sopra ricordato. È una prospettiva che, da un lato riporta il ruolo del potere regio e delle istituzioni 'pubbliche' a quello di uno dei tanti ruoli di autorità e di potere fra quelli che il sistema dei patti giurati mette in opera (ruolo che non sarebbe diverso da altri se non per il numero dei 'giurati' che lo riconoscono e per la forza con cui sa volta volta esercitarsi). Si ridimensiona così il ruolo di istituzioni cariche di futuro, ma ancora poco capaci di agire efficacemente; e l'attenzione è riportata piuttosto a istituti come patti, giuramenti, contratti di diritto 'privato', li si definirebbe, più che di diritto pubblico in senso moderno.

E d'altro lato l'attenzione è riportata più che a una dialettica astratta del potere, ai gruppi sociali e cetuali, al loro incontrarsi e scontrarsi nel quadro delle profonde trasformazioni che l'Europa occidentale conosce fra XI e XV secolo. Il contenuto dei patti che ne organizzano la vita offre in concreto, momento per momento, i contenuti del politico, se così si può dire: le questioni di fondo via via diverse intorno a cui la società trova i suoi punti si equilibrio e le forme del suo organizzarsi. È un'indicazione in sintonia, mi sembra, con l'aspirazione oggi assai avvertita a fare per questi secoli una storia politica come storia della crescente complessità dell'organizzazione della società, di quella *Verdichtung* (per usare la felice espressione di P. Moraw) da cui le istituzioni e le pratiche di governo derivano i loro contenuti e il loro significato.

Certo, il quadro così delineato solleva non lievi problemi (e forse più nel campo della storia del pensiero politico, o del sentire politico, che non in quella della storia delle istituzioni). E il problema principale, a me sembra, è appunto quello a cui mi è avvenuto di dare maggior rilievo nell'esposizione (mi auguro senza aver distorto l'idea dell'autore): se si possa cioè immaginare un *continuum* pubblico-privato per cui dal tessuto diramato e capillare delle diverse relazioni giurate si sviluppi un concetto alto di sovranità, una sovranità che non derivi da altro che da questa somma di accordi giurati; così come non da altro che dal contenuto di questi patti deriverebbe tutto il complesso delle regole e delle norme,

delle obbedienze e delle fedeltà, dei poteri degli apparati di governo: senza che restino spazi per autorità o poteri di qualità diversa.

Tutto l'universo politico e giuridico è coperto ed esaurito dal contenuto di questi patti? O invece esiste un'autorità che non deriva dalla somma di singoli giuramenti-contratti, ma a cui è riconosciuto un diverso fondamento (e che presuppone un altro tipo di giuramento)? Ci si chiede, ad esempio, se l'obbligazione derivante da un giuramento a un sovrano non sia avvertita come più forte qualitativamente, e diversa, da quella derivante da un giuramento privato; o se il principe non sia solo da considerarsi come un anello – seppure privilegiato – nella catena degli impegni giurati; o se l'autorità di un signore rurale, o di un *senior* feudale, non sia sentita come diversa da quella di un sovrano, o da chi deriva autorità da lui. In particolare si può notare come il modello della società corporata nel caso dei comuni italiani riproponga (sulla traccia recente del Dilcher) la tesi, già avanzata in passato, del loro fondamento consociativo, in quanto associazioni giurate (anche se essi approderanno presto a un diverso concetto di sovranità). Occorrerebbe qui confrontarsi con altre tesi: più che il giuramento non risultava fondante una qualità particolare dei *cives*? E non si era consapevoli fra i *cives* medesimi di una minorità di posizione rispetto a forme diverse e più alte di sovranità?

Va in ogni caso ribadito, al di la delle discussioni e dei dissensi che queste pagine possono suscitare, l'originalità e l'organicità di una rilettura complessiva di un periodo, quello tardo-medievale, per cui si è un po' perso il gusto della 'grande storia'. Si è lamentata nella medievistica italiana, e non da ieri, una certa 'ateoreticità', o aproblematicità, derivante da incertezza di orientamenti, mancanza di consapevolezza, e simili. È questo un giudizio probabilmente troppo severo, e da ridimensionare. Tuttavia va riconosciuto che non è frequente imbattersi in un'opera come questa che prende di petto problemi così vasti, e spinge a ripensare molti temi-chiave della storia del medioevo. Anche dall'interno di un ambito di ricerca propriamente medievistico, quindi, quest'opera va salutata come un contributo di singolare rilievo.